



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Prima sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Guerra	Presidente
dott. Silvia Rizzuto	Giudice
dott. Claudia Dal Martello	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **565/2020**

avente ad oggetto: Separazione giudiziale

promossa da:

CORNELIO (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

S. P., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona via

RICORRENTE

contro

TULLIA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. C. A., elettivamente domiciliata presso il suo studio in via, VERONA,

CONVENUTA

con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.

All'udienza del 20/10/2022 le parti hanno precisato le seguenti

CONCLUSIONI:

Per parte ricorrente:

- “1- respingere ogni domanda avversaria perchè infondata in fatto ed in diritto;*
- 2- dichiarare la separazione dei coniugi CORNELIO - TULLIA con addebito a TULLIA;*
- 3- revocare il contributo di mantenimento di € 500,00 /mese, posto in via provvisoria e urgente all'udienza presidenziale del 06.03.2020, a carico del signor CORNELIO a favore della moglie o, in subordine, ridurlo nella misura di euro 200,00/mese;*
- 4- assegnare la casa coniugale, in comproprietà con la moglie, a CORNELIO che continuerà a vivere con il figlio TULLIOLO;*
- 5 -disporre che il padre provvederà direttamente al mantenimento del figlio TULLIOLO sino all'indipendenza economica di quest'ultimo;*

Competenze e spese di causa interamente rifuse oltre IVA e CPA.”

Per parte convenuta:

- “1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente e conseguentemente con ordinanza, disporsi ai sensi dell'art. 191 c.c. così come modificato dalla L. 55/2015 lo scioglimento della comunione legale con efficacia ex nunc tra i coniugi TULLIA - CORNELIO.*
- 2) Assegnarsi l'abitazione coniugale sita in Verona, Via, al sig. CORNELIO che rimarrà ad abitarvi unitamente al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente TULLIOLO e con l'obbligo dei coniugi di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione della loro residenza.*
- 4) Disporsi a carico del sig. CORNELIO l'obbligo di corresponsione in favore della sig.ra TULLIA della somma di € 1.600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 05 di ogni mese, somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, sul conto corrente*

intestato alla moglie.

5) Disporsi a carico del sig. CORNELIO il mantenimento ordinario integrale del figlio TULLIOLO, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 75% delle spese accessorie come da Protocollo Famiglia vigente, rimanendo il residuo 25% a carico della sig.ra TULLIA.

Nella denegata ipotesi, di accertamento dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio TULLIOLO, dichiararsi che nulla è più dovuto dai genitori a titolo di mantenimento e spese straordinarie del figlio, quindi revocarsi sul punto il provvedimento provvisorio Presidenziale del 06.03.2020.

In via istruttoria

Nella denegata ipotesi di reiterata mancata produzione della seguente documentazione, in violazione all'ordine impartito dal Giudicante all'udienza del 30.11.2021, ed a quanto disposto dal Protocollo Famiglia, in vigore presso questo Tribunale, si insiste nella richiesta di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. da parte di ██████████ Filiale di Verona, Via, della seguente documentazione:

- estratto c/c n. 1659 intestato a CORNELIO dal 1.1.2019 al 19.8.2019;

- e dell'estratto c/c n. 1659 per l'intero anno 2018 e nel contempo si chiede che la mancata produzione spontanea della sopra indicata documentazione, venga valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, oltre accessori di legge (CPA 4% ed IVA 22%)”.

Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”,

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC

Con ricorso CORNELIO, deducendo di aver contratto matrimonio con TULLIA il 22/03/1986, in VERONA, ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì l'addebito alla convenuta. Ha quindi insistito perché non fosse previsto alcun mantenimento in suo favore, per l'assegnazione a sé della casa coniugale, ove vive con il figlio TULLIOLO, maggiorenne ma non autosufficiente sul piano economico, al cui mantenimento avrebbe provveduto egli stesso in via diretta. La primogenita BERENICE, nata nel 1989, è invece pienamente indipendente, autonoma e vive da anni per conto proprio.

Si è costituita in giudizio la convenuta senza opporsi alla domanda di separazione. Ha invece contestato per il resto la ricostruzione della vicenda resa dal ricorrente, chiedendo inizialmente in via riconvenzionale che fosse pronunciato l'addebito a carico del marito. Tale istanza, come chiaramente ribadito negli scritti conclusivi della stessa convenuta, è stata abbandonata in corso di causa. Ha insistito inoltre per il riconoscimento a carico del marito dell'assegno di mantenimento in proprio favore.

Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza del marzo 2020, il Presidente ha disposto la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, risultanti dal verbale, in particolare assegnando l'abitazione familiare al ricorrente e ponendo a suo carico un contributo al mantenimento della moglie.

Va sin d'ora chiarito l'errore in cui sembra incorsa la convenuta all'udienza tenutasi il 20 ottobre 2022, laddove ha precisato le conclusioni rifacendosi al foglio depositato il 10 maggio 2022, in cui in principalità aveva concluso nel senso della non ancora raggiunta autosufficienza sul piano economico del figlio TULLIOLO, nato il 30 marzo 1998 (tanto da chiedere ella stessa l'assegnazione dell'abitazione familiare al marito, con cui figlio coabita) e quindi per la conferma del provvedimento presidenziale che ne pone il mantenimento a carico del padre e le

sole spese accessorie per il 25% a proprio carico, e solo in via subordinata aveva chiesto accertarsi l'intervenuta autosufficienza economica del figlio TULLIOLO. Invece negli scritti conclusivi la convenuta ha sostenuto con decisione la sopravvenuta autosufficienza del figlio e chiesto, in ragione di ciò, la modifica del provvedimento presidenziale ove è previsto l'obbligo dei genitori al suo mantenimento e, in particolare, la sua partecipazione alle spese accessorie. È quindi da intendersi che nelle reali intenzioni della convenuta la richiesta di elisione del contributo al mantenimento del figlio TULLIOLO sia da intendersi formulata non in subordine, ma, quanto meno, sullo stesso piano ed in via alternativa dell'istanza di conferma del provvedimento presidenziale. Tale interpretazione è avallata dalla constatazione che la documentazione relativa all'attività lavorativa del figlio ed al suo abbandono degli studi è stata depositata a fine settembre 2022 ed è di mesi successiva alla redazione del foglio di precisazione delle conclusioni (maggio 2022) richiamato in udienza. Peraltro, sul punto il ricorrente ha avuto modo di contraddire ed esercitare appieno il diritto di difesa negli scritti conclusivi.

Con sentenza n. 1543/2020, pubblicata in data 12/10/2020, il Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, sì che restano da decidere la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente a carico della moglie, e le ulteriori istanze di natura economica.

La domanda di addebito appare fondata.

La circostanza che la convenuta abbia intrattenuto in costanza di convivenza matrimoniale, per lo meno dal 2018, una relazione sentimentale con altro uomo non circoscrivibile all'ambito della sola amicizia, ma tale da integrare agli occhi del ricorrente violazione dell'obbligo di fedeltà, è avvalorata da plurimi elementi e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali dei figli TULLIOLO e BERENICE. Si anticipa sin d'ora che, secondo

quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte (ad esempio, Cass. 27955/2022; Cass. 21657/2017), anche il fondato e ragionevole sospetto di tradimento indotto dalle condotte del coniuge, obiettivamente equivoche, in quanto idoneo a offendere onore e decoro dell'altro, può condurre al riconoscimento dell'addebito.

Nell'estate del 2018 la figlia BERENICE, che già da tempo abitava per conto proprio, tutti i giovedì sera, in occasione di serate in cui la madre raccontava che si sarebbe vista con le amiche, cominciò a notarne in orario serale/notturno l'auto parcheggiata in un posteggio vicino a casa sua. Aveva avuto modo di osservare che sopraggiungeva, affiancando quella della madre, un'altra auto sulla quale saliva la convenuta, auto poi risultata dell'uomo cui è attribuita la relazione extraconiugale. Poi i due lasciavano il parcheggio a bordo della vettura dell'uomo per farvi ritorno più tardi.

Di tale situazione aveva avvisato anche il fratello TULLIOLO, che, come lei, aveva successivamente riscontrato in prima persona quanto raccontatogli dalla sorella. I due fratelli una sera avevano persino bussato ai finestrini dell'auto per un confronto con la madre.

La figlia BERENICE ha confermato di avere accertato che, non solo di giovedì, ma anche i fine settimana, anziché uscire con le amiche, come diceva loro, la madre partecipava ai concerti in cui suonava l'uomo, come appurato dalle foto reperite sui social media.

Messa alle strette dai figli, che in un primo momento non ritennero di riferire nulla al padre, la convenuta si era limitata inizialmente a replicare di “*avere sbagliato a gestire la situazione*” (teste BERENICE), e, pur non ammettendo di avere una relazione extraconiugale, aveva loro assicurato che quelle uscite serali sarebbero cessate, cosa invece non avvenuta.

Successivamente, a distanza di mesi, la convenuta aveva prestato il proprio cellulare alla figlia, che aveva allora constatato la presenza di chat dal tenore “*equivoco*” tra la madre e l'uomo con cui l'aveva vista, la cui immagine era memorizzata nella rubrica del telefono con il

nominativo “B.....”.

La deposizione del figlio TULLIOLO è particolarmente significativa. Oltre a confermare quanto riferito dalla sorella circa gli episodi cui assistettero entrambi, egli riferisce della confidenza fatta a lui soltanto dalla madre tra l'agosto ed il settembre 2019. In quell'occasione, stando al racconto del giovane, la madre gli aveva testualmente detto “*che c'era stata più di un'amicizia con questa persona; mi ha detto che si era lasciata andare*”.

L'eccezione di incapacità a testimoniare del figlio TULLIOLO sollevata dalla convenuta non è fondata, in quanto le circostanze su cui è stato sentito non attengono al proprio eventuale mantenimento da parte dei genitori, ma unicamente all'addebito.

Ebbene, la rivelazione fatta da ultimo al figlio, le precedenti uscite di giovedì sera e nei fine settimana, preannunciate come serate con le amiche, in cui, invece, come scoperto direttamente dai figli, si incontrava con la solita persona, le chat telefoniche ed il nominativo di fantasia attribuito (“Barbarella”), quasi a volerne celare l'identità, sono tutti elementi che inducono a ritenere dimostrati i presupposti per l'addebito della separazione in capo alla convenuta.

A fronte delle univoche e precise deposizioni testimoniali dei figli e tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale prima ricordata, la versione del teste PARIDE - che descrive la relazione con la convenuta come un rapporto di amicizia - non consente di escludere gli estremi dell'addebito.

Che le condotte tenute dalla convenuta siano state causa della separazione dei coniugi è chiaramente evincibile dalla constatazione che, una volta avvisato della situazione dai figli nell'autunno del 2019, il ricorrente ha depositato nel gennaio 2020 il ricorso introduttivo del procedimento. Né le allegazioni difensive della convenuta, secondo cui di fatto il rapporto matrimoniale era da tempo già definitivamente in crisi - si ricorda che la domanda di addebito

nei riguardi del ricorrente è stata abbandonata - oltre che generiche, non hanno trovato alcuna conferma sul piano probatorio.

Il riconoscimento dell'addebito esclude possa riconoscersi alcun mantenimento a carico del ricorrente in favore della convenuta, ex art. 156 c.c., e ciò a decorrere dall'introduzione del giudizio (Cass. SS.UU. n. 32914/2022).

Altra questione da decidere è quella relativa al mantenimento del figlio TULLIOLO, maggiorenne.

Dalla documentazione depositata più di recente è emerso che il giovane, nato il 30 marzo 1998, ha definitivamente abbandonato gli studi universitari e lavora oramai stabilmente come operaio, a tempo pieno, percependo una retribuzione mensile pari a circa euro 1.300,00.

In tal senso depongono univocamente la busta paga di cui al documento 6 di parte ricorrente, il doc. 41 di parte convenuta, ove si dà atto dell'impiego a tempo pieno di TULLIOLO (oltre che il contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al doc. 5 del ricorrente), il doc. 40, ossia il certificato dell'Università degli Studi di Verona, in cui si dà atto della rinuncia agli studi, con effetto irrevocabile, effettuata in data 22 agosto 2021, con conseguente privazione di efficacia della carriera universitaria sino ad allora percorsa.

L'abbandono definitivo degli studi, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'età del giovane (nato nel 1998) fanno ritenere che TULLIOLO abbia raggiunto l'autosufficienza economica e sia comunque in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento.

Tale considerazione fa sì che a far data dal deposito della sentenza non sia più dovuto il contributo al mantenimento da parte dei genitori, e che siano venuti meno i presupposti per confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare al ricorrente, a suo tempo disposta in sede presidenziale.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto del riconoscimento dell'addebito in capo alla

convenuta e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, della sopravvenuta autosufficienza economica in capo al figlio TULLIOLO, sussistono giustificati motivi per la parziale compensazione delle spese di lite per la metà, nel senso che la convenuta sia tenuta a rifondere al ricorrente, al netto della compensazione, quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza n. 1543/2020, pubblicata in data 12/10/2020, con la quale il Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, così dispone:

- 1) Riconosce l'addebito della separazione personale a carico della convenuta TULLIA;
- 2) Rigetta l'istanza di mantenimento della convenuta con efficacia *ex tunc*, ossia con decorrenza dalla proposizione del ricorso per separazione;
- 3) Dato atto della sopravvenuta autosufficienza economica in capo al figlio TULLIOLO, dispone la cessazione dell'obbligo di concorrere al suo mantenimento, anche quanto a spese accessorie, in capo alle parti a partire dalla pubblicazione della presente sentenza;
- 4) Rigetta l'istanza di conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare al ricorrente disposta nel provvedimento presidenziale di cui al verbale del 6 marzo 2020;
- 5) Previa compensazione parziale per 1/2, condanna la convenuta TULLIA a rifondere le spese di lite a favore del ricorrente CORNELIO, che liquida per la quota di spettanza ed al netto della compensazione, in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2023.

Il giudice estensore

Claudia Dal Martello

La Presidente

Antonella Guerra